

## **LEGGE REGIONALE 9 agosto 2005, n. 18**

### **Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

(stralcio relativo al contrasto del lavoro irregolare)

### TITOLO III

### POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

#### CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul Lavoro

#### Art. 52

*(Finalità e interventi)*

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:
  - a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;
  - b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;
  - c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;
  - d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### Art. 53

*(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)*

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge

18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come inserito dall'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n.73, e successive modifiche, con le articolazioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

#### Art. 54

##### *(Sicurezza sul lavoro)*

1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale, il programma degli interventi dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. Il programma individua gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo della sicurezza; promuove, inoltre, il rispetto e la tutela dei diritti del lavoratore all'interno dei luoghi di lavoro; indica i risultati attesi e, di anno in anno, ne segnala il grado di attuazione.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2002, n. 3926.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita all'Agenzia regionale della sanità che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro, tramite le rispettive Direzioni centrali competenti, e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

#### Art. 55

##### *(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)*

1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con Regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

#### Art. 56

##### *(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)*

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;
  - b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpellato, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;
  - c) riceve annualmente dall'Agenzia regionale della sanità il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  - d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.
2. Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, lettera c), l'Agenzia regionale della sanità si avvale dei

Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari.